



REGOLAMENTO PER LO STAZIONAMENTO DELLE UNITA' DA DIPORTO

NEL PORTO TURISTICO "LUCA FERRARI" DI ALASSIO

Art. 1. Principi generali e definizioni

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina i servizi relativi allo stazionamento delle unità da diporto nel Porto Turistico "Luca Ferrari" di Alassio e si applica alla Società Concessionaria e a tutti i Clienti ed utilizzatori od occupanti a qualsivoglia titolo, anche temporaneo, del Porto, delle porzioni di mare e di terra ad esso relativi e ricompresi nelle aree comprese nelle concessioni rilasciate a favore della Marina di Alassio S.p.A..
- 1.2. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
 - "Armatore", "Cliente" o "Utente": persona fisica o giuridica ovvero, in caso di assenza i suoi dipendenti e/o consegnatari, a cui, indipendentemente dalla relativa durata, risulta assegnato il diritto di godimento di beni ubicati nel Porto (posto barca, area parcheggio autovetture, cale, ricoveri, etc.) o che comunque intende usufruire di prestazioni nell'ambito del Porto;
 - "Assegnatario": persona fisica o giuridica alla quale la Concessionaria ha attribuito un posto barca e che, in ipotesi di durata annuale, ha sottoscritto con quest'ultima un contratto d'ormeggio per una Unità da diporto, di cui sia proprietaria o utilizzatrice in forza di un contratto di leasing debitamente registrato, trascritto e annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'Unità per l'intero periodo per il quale è attribuita l'assegnazione del medesimo posto barca;
 - "assegnazione": atto formale, che per quella di durata annuale si perfeziona con la sottoscrizione del contratto d'ormeggio e il pagamento anticipato della Tariffa da parte dell'Assegnatario, con il quale la Concessionaria attribuisce un posto barca al proprietario di una Unità da diporto o al suo utilizzatore in forza di un contratto di leasing debitamente registrato, trascritto e annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione, dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'Unità per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione del posto barca;
 - "Concessionaria" o "Società Concessionaria": la società Marina di Alassio S.p.A. con sede in Alassio;
 - "concessione": gli atti formali attraverso i quali il Comune di Alassio, in forza delle funzioni attribuitele dalla vigente legislazione, ha concesso a Marina di Alassio S.p.A. gli specchi acquei per la gestione, messa in sicurezza e ampliamento del porto turistico "Luca Ferrari" di Alassio;
 - "contratto di ormeggio": il negozio giuridico attraverso il quale la Concessionaria mette semplicemente a disposizione del Cliente, per un determinato periodo di tempo e per un determinato corrispettivo, secondo la Tariffa vigente, un posto barca di un pontile o diga, compresi nella concessione, per la fruizione dei servizi minimi essenziali previsti dal presente Regolamento, senza che ciò possa in alcun modo configurare un contratto di deposito o un obbligo di custodia dell'Unità o delle cose in essa contenute a carico della Concessionaria;



- “Imbarcazione” o “Unità”: natante, imbarcazione o nave di qualsiasi tipo e propulsione destinato alla navigazione da diporto;
- “lista di attesa”: registro contenente apposita graduatoria, suddivisa per categorie in relazione alle dimensioni delle Unità, nella quale sono inserite in ordine cronologico tutte le domande di assegnazione di posto barca presentate nel corso dell’anno dagli aspiranti assegnatari o confermate da quelli già iscritti, ai fini della permanenza negli anni successivi, con le modalità e nei tempi previsti dal presente Regolamento;
- “lunghezza fuori tutto”: la lunghezza complessiva della sagoma dell’Unità che va dal musone di prora fino all’estremità dello specchio di poppa, comprensiva di bottazzo e di tutte le appendici (spoiler, pulpiti, delfiniere, boma, bompressi, tangoni e/o quant’altro) qualora queste non possano essere rimosse o retratte all’interno della sagoma dell’Unità durante la sosta nel Porto;
- “larghezza fuori tutto”: la larghezza della sagoma dell’Unità misurata al baglio massimo, comprensiva di bottazzo e di tutte le appendici (pinne stabilizzatrici, foil, piattaforme, parabordi fissi, etc.) qualora queste non possano essere rimosse o retratte all’interno della sagoma dell’Unità durante la sosta nel Porto;
- “Marina resort”: i posti barca adibiti dalla Concessionaria all’esercizio del relativo servizio come definito dall’art. 26 della L.R. Liguria 12 novembre 2014 n. 32 e dalle disposizioni attuative;
- “Porto”: compendio, costituito dalle aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato in Alassio, meglio descritto ed individuato nelle planimetrie allegate alle singole concessioni rilasciate a favore di Marina di Alassio S.p.A. per la gestione e l’ampliamento del Porto a cui si rimanda anche in ordine all’eventuale interpretazione del presente Regolamento;
- “posto barca”: specchio acqueo attrezzato necessario a contenere le Unità per l’ormeggio con catena (corpo morto);
- “Regolamento”: il presente regolamento;
- “Regolamento di sicurezza del porto”: regolamento approvato dal Capo del Circondario Marittimo Loano-Albenga con ordinanza n. 36/2017 del 20 aprile 2017, disciplinante, per i soli aspetti di sua competenza, l’utilizzo per finalità tecnico/nautiche dell’area portuale del porto turistico “Luca Ferrari” di Alassio;
- “Tariffa”: il prezzario per il godimento del servizio di ormeggio, comprendente i soli servizi di base elencati nel presente Regolamento, per lo stazionamento delle Unità nel Porto, suddiviso per durata: durata annuale o temporanea o in transito o in “marina resort”. Fatta salva la tacita proroga, la Tariffa è approvata dalla Concessionaria con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre e ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo alla sua approvazione.

1.3. La Società Concessionaria, nell’erogazione di tutti i servizi connessi alla gestione del Porto, anche in applicazione del vigente Codice Etico si impegna a rispettare i seguenti principi:

- a) uguaglianza: le regole riguardanti i rapporti fra Utenti e Concessionaria e l’accesso ai servizi portuali devono essere uguali per tutti senza nessuna discriminazione;



- b) imparzialità: la Concessionaria ispira il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) partecipazione: la partecipazione dell'Utente deve essere sempre garantita sia per tutelare la corretta erogazione dei servizi sia per favorire la collaborazione nei confronti della Concessionaria; l'Utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. L'Utente può presentare memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio;
- d) efficacia ed efficienza: la Concessionaria si impegna a gestire il servizio secondo criteri di efficacia ed efficienza adottando le necessarie misure organizzative atte anche a prevenire e dirimere il contenzioso con gli Utenti attraverso l'adozione dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie previsti dall'ordinamento;
- e) informazione agli Utenti: la Concessionaria rendere note agli Utenti le condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione dei servizi attraverso la pubblicazione dei relativi Regolamenti e Tariffari (i) in luoghi accessibili agli Utenti, (ii) sul sito internet istituzionale della Concessionaria stessa e (iii) con ogni mezzo ritenuto idoneo e opportuno per la massima diffusione.

Art. 2. Pubblicità e modifiche del Regolamento.

- 2.1. La Concessionaria provvede alla pubblicazione del presente Regolamento, così come di ogni altro Regolamento emanato dalla stessa o dall'Autorità Marittima per la gestione e la sicurezza delle attività del Porto e l'uso delle infrastrutture portuali, nonché la fruizione delle aree di sosta degli autoveicoli e di ogni altra area accessibile agli Utenti, e alle relative modifiche e/o integrazioni, mediante: (i) affissione in luogo accessibile a tutti gli Utenti, (ii) pubblicazione sul sito internet istituzionale o (iii) altro mezzo ritenuto idoneo od opportuno per la massima diffusione.
- 2.2. Chiunque acceda nel Porto è tenuto alla conoscenza e osservanza del presente Regolamento e di ogni altro Regolamento emanato dalla Concessionaria o dall'Autorità Marittima per la gestione e la sicurezza delle attività del Porto e l'uso delle infrastrutture portuali, nonché la fruizione delle aree di sosta degli autoveicoli e di ogni altra area accessibile agli Utenti.
- 2.3. La Concessionaria, sentita ove necessario l'Autorità Marittima, può in ogni momento provvedere a modifiche e/o aggiornamenti del presente come di ogni altro Regolamento ai fini di una miglior gestione, esercizio ed uso del Porto.
- 2.4. Le modifiche e/o gli aggiornamenti del Regolamento, salvo diversa disposizione dell'Autorità emanante, entrano in vigore immediatamente con l'affissione nella bacheca degli Uffici amministrativi della Concessionaria all'interno del Porto o, se anteriore, con la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Concessionaria stessa.

Art. 3. Categorie delle Unità da diporto

- 3.1. Le Unità da diporto, ai fini della applicazione del presente Regolamento, sono suddivise nelle seguenti categorie:
 - categoria A = lunghezza fuori tutto da mt. 05,00 a mt. 07,00;
 - categoria B = lunghezza fuori tutto da mt. 07,01 a mt. 10,00;
 - categoria C = lunghezza fuori tutto da mt. 10,01 a mt. 14,00;



categoria D = lunghezza fuori tutto oltre mt. 14,00.

- 3.2. Ai fini della assegnazione della categoria di appartenenza, per le imbarcazioni e le navi la lunghezza è quella risultante dalla Licenza di Navigazione e per i natanti quella risultante da documenti ufficiali (rilasciati dalle Capitanerie di Porto, M.C.T.C., R.I.N.A.) o dal certificato di omologazione o, in loro assenza, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dall'Assegnatario.
- 3.3. Ai fini dell'applicazione della Tariffa, la lunghezza fuori tutto e la larghezza fuori tutto sono quelle definite nel presente Regolamento.
- 3.4. La Concessionaria può, in qualsiasi momento, effettuare, tramite proprio personale, accertamenti sui documenti di bordo delle Unità e misurazioni sulle stesse allo scopo di verificare la concordanza dei dati (estremi di immatricolazione, proprietario/locatario, lunghezza, larghezza, stazza, etc.) in essi riportati con quelli indicati nella documentazione prodotta o esibita ai fini della assegnazione del posto barca e del calcolo della Tariffa. Gli armatori, i loro dipendenti o consegnatari sono tenuti alla tempestiva esibizione dei documenti richiesti e all'incondizionato accoglimento a bordo delle Unità del personale della Concessionaria addetto.
- 3.5. La difformità tra i dati riportati sui documenti e quelli dichiarati ai fini dell'assegnazione o in occasione della sottoscrizione del contratto d'ormeggio, per dolo o colpa dell'Assegnatario, che comporti divergenze nella titolarità dell'Unità o nella categoria di assegnazione, costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dà facoltà alla Concessionaria di risolvere il contratto d'ormeggio con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente revoca dell'assegnazione e rimozione dell'Unità che occupa il posto barca a cura, spese e sotto la responsabilità dell'Assegnatario. La risoluzione del contratto e la contestuale revoca del posto barca opera di diritto al semplice ricevimento da parte dell'Utente di una comunicazione contenente la contestazione dell'inadempienza e l'intendimento di avvalersi della risoluzione stessa. In ogni caso l'Assegnatario deve effettuare immediatamente il pagamento dell'eventuale conguaglio tariffario dovuto dalla data di assegnazione fino all'effettiva rimozione dell'Unità con l'applicazione degli interessi legali, maggiorati ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., decorrenti dalle singole scadenze e per l'intero periodo di fruizione del posto barca.
- 3.6. In caso di difformità tra le dimensioni effettive dell'Unità e quelle dichiarate ai fini del computo della Tariffa, che comporti l'accertamento di una maggiore Tariffa, la Concessionaria ha la facoltà di richiedere i relativi importi dalla data di accertamento con l'applicazione degli interessi legali maggiorati ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. decorrenti dalla predetta data.

Art. 4. Lista di attesa

- 4.1. L'Utente che aspira all'assegnazione di un posto barca deve presentare la relativa domanda, datata, sottoscritta e corredata dal versamento del corrispettivo dovuto per spese di istruttoria, in base al tariffario vigente, su apposito modulo predisposto dalla Concessionaria, la quale provvede alla trascrizione sul relativo registro della lista di attesa, suddiviso per categoria, in rigoroso ordine cronologico in base alla data e all'ora di presentazione.
- 4.2. La lista di attesa è suddivisa per categoria, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, in relazione alle dimensioni dell'Unità per cui è presentata la



domanda di assegnazione del posto barca. L'aspirante assegnatario ha facoltà di presentare la domanda in relazione a più categorie. La domanda di sostituzione di Unità o di categoria non viene iscritta nella lista di attesa ma gestita secondo le specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.

- 4.3. Una volta iscritto nel registro della lista di attesa, l'aspirante assegnatario, per poter mantenere l'iscrizione e la posizione nella lista di attesa per la singola categoria, deve rinnovarla, di anno in anno, trasmettendo il relativo modulo di rinnovo, predisposto dalla Concessionaria, a mezzo raccomandata A.R., PEC o altro strumento che comprovi l'avvenuta ricezione, non prima del 1° gennaio e non oltre il 31 gennaio di ogni anno – all'uopo fa fede la data di spedizione – allegando il versamento del corrispettivo dovuto per spese di istruttoria, in base al tariffario vigente, con le modalità stabilite dalla Concessionaria.
- 4.4. La domanda incompleta è rigettata e la somma versata, conseguentemente, restituita.
- 4.5. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Concessionaria aggiorna la lista di attesa, che viene ulteriormente aggiornata in tempo reale dopo ogni assegnazione di posto barca e alla ricezione di ogni nuova istanza di assegnazione di posto barca.
- 4.6. Ogni qualvolta la Concessionaria procede all'assegnazione di uno o più posti barca redige apposito verbale e cancella gli Assegnatari dalla lista di attesa per le categorie alle quali appartengono le Unità assegnate ai relativi posti barca.

Art. 5. Assegnazione dei posti barca

- 5.1. Entro il 31 maggio di ogni anno la Concessionaria predispone un piano particolareggiato degli ormeggi al fine della migliore utilizzazione dei posti disponibili, in relazione alle dimensioni delle Unità ospitabili, conformemente alle disposizioni del Regolamento di sicurezza del Porto. Detto piano può subire modifiche a seguito di sopravvenute necessità di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
- 5.2. L'assegnazione dei posti barca disponibili avviene in favore del primo aspirante in lista di attesa e dei successivi aspiranti, secondo l'ordine ivi previsto, sino ad esaurimento, le cui Unità presentino caratteristiche idonee all'occupazione dei posti barca resisi disponibili; permangono, viceversa, in lista di attesa gli aspiranti le cui Unità risultino inadeguate (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: in ragione delle dimensioni, della tipologia di Unità: a vela o a motore, delle caratteristiche: monoscafo, catamarano o trimarano, etc.).
- 5.3. La Concessionaria comunica l'avvenuta assegnazione del posto barca all'aspirante assegnatario, la cui Unità presenti caratteristiche idonee all'occupazione del posto barca resosi disponibile, a mezzo raccomandata A.R., PEC o altro strumento che comprovi l'avvenuta ricezione, allegando il relativo contratto d'ormeggio. Entro e non oltre i 20 (venti) giorni successivi, termine essenziale a favore della Concessionaria, il contratto deve essere restituito sempre con idoneo mezzo che comprovi la ricezione, debitamente compilato, datato e sottoscritto anche per accettazione del presente Regolamento, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio delle dimensioni dell'Unità e alla ricevuta di pagamento anticipato della relativa Tariffa calcolata per l'anno in corso, sulla base della dichiarazione sostitutiva, a far data dal giorno dell'assegnazione. In caso di mancato o tardivo espletamento di detti adempimenti, l'assegnazione è revocata e, in ogni caso, si intende



rinunciata da parte dell'aspirante assegnatario che è contestualmente cancellato dalla lista di attesa per la categoria per la quale è risultato assegnatario.

- 5.4. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettiva occupazione del posto barca, l'Assegnatario deve presentare alla Concessionaria la documentazione comprovante il titolo di proprietà o di utilizzo in forza di contratto di leasing debitamente registrato, trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'Unità per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione del posto barca, nonché le caratteristiche di individuazione dell'Unità oggetto dell'assegnazione (licenza di navigazione per imbarcazioni o navi da diporto e, per le Unità non immatricolate, idonea documentazione dalla quale risultino gli elementi sopracitati). La presentazione di dati non veritieri per fatto e colpa o dolo dell'Assegnatario può comportare la risoluzione del contratto d'ormeggio e la contestuale revoca del posto barca ai sensi del precedente punto 3.5..
- 5.5. La sottoscrizione del contratto di ormeggio e, per le annualità successive, il pagamento della Tariffa comporta l'accettazione da parte dell'Assegnatario di tutte le norme, nessuna esclusa, per l'uso dei posti barca nel Porto contenute nel presente Regolamento e in ogni altro Regolamento emanato dalla Concessionaria o dalle competenti Autorità Marittime per la gestione e la sicurezza delle attività del Porto e l'uso delle infrastrutture portuali, nonché la fruizione delle aree di sosta degli autoveicoli e di ogni altra area accessibile agli Utenti.
- 5.6. La Concessionaria e l'Utente si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali, acquisiti obbligatoriamente per l'esecuzione del contratto d'ormeggio e del presente Regolamento, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento 679/2016 UE (cd. GDPR). In particolare, le Parti, in qualità di Interessati, con l'accettazione del presente Regolamento, si autorizzano reciprocamente al trattamento ed alla comunicazione a terzi dei propri dati personali in relazione agli adempimenti ad esso connessi e nel rispetto delle finalità determinate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art 13 GDPR.
- 5.7. L'assegnazione dei posti barca ha durata annuale, riferibile al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, ed è rinnovata automaticamente, di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte dell'Assegnatario a mezzo raccomandata A.R., PEC o altro strumento che comprovi l'avvenuta ricezione da parte della Concessionaria, entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello cui la disdetta si riferisce. La disdetta decorre, comunque, dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 5.8. All'Assegnatario è attribuito il diritto di recesso unilaterale in corso d'anno, ai sensi dell'art. 1373, co. 1, c.c., da esercitarsi a mezzo raccomandata A.R., PEC o altro strumento che comprovi l'avvenuta ricezione da parte della Concessionaria, il cui effetto è tuttavia subordinato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1373, co. 3, c.c., al versamento del corrispettivo per il recesso pari all'intero importo della Tariffa dovuta per l'anno in corso, che, in ipotesi di versamento già effettuato, rimane incamerato nelle casse della Concessionaria.
- 5.9. L'Assegnatario provvede al pagamento della Tariffa per le annualità successive alla prima entro e non oltre i seguenti termini:
 - a. in una unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno;
 - b. in due rate, la prima delle quali, pari al 50% (cinquanta per cento) della



Tariffa, entro il 31 gennaio di ogni anno e la seconda, pari al restante 50% (cinquanta per cento), entro il 30 giugno di ogni anno.

- 5.10. Il pagamento della prima rata comporta l'accettazione del posto barca per l'anno in corso e il conseguente obbligo dell'Assegnatario di pagare il restante 50% (cinquanta per cento) della Tariffa.
- 5.11. I termini previsti nel precedente punto 5.9 sono tutti essenziali nell'interesse della Concessionaria, la cui violazione costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dà facoltà alla Concessionaria di risolvere il contratto d'ormeggio con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente revoca dell'assegnazione e rimozione dell'Unità che occupa il posto barca a cura, spese e sotto la responsabilità dell'Assegnatario. La risoluzione del contratto e la contestuale revoca del posto barca opera di diritto al semplice ricevimento da parte dell'Utente di una comunicazione contenente la contestazione dell'inadempienza e l'intendimento di avvalersi della risoluzione stessa. In tal caso, l'Assegnatario è tenuto ad effettuare il pagamento della Tariffa dovuta dal 1° gennaio fino al 31 marzo dell'anno di competenza ovvero, se successiva, fino alla data dell'effettiva rimozione dell'Unità, produttiva di interessi legali, maggiorati ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., decorrenti dal 31 marzo fino all'effettiva rimozione dell'Unità, successivamente quelli previsti dall'art. 1284, co. 1, c.c. maggiorati di 3 (tre) punti percentuali fino all'effettivo pagamento.
- 5.12. La Concessionaria può rimuovere, a spese e sotto la responsabilità dell'Assegnatario, l'Unità affidandola in custodia a un cantiere navale della zona, che ne effettui il rimessaggio sempre a spese e sotto la responsabilità dell'Assegnatario inadempiente.

Art. 6. Occupazione del posto barca assegnato

- 6.1. L'Assegnatario di posto barca non può in alcun caso cedere a qualsivoglia titolo o sublocare ad altri il posto barca assegnato. Parimenti è vietato lo scambio dei posti barca tra Assegnatari. La violazione di tali disposizioni costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dà facoltà alla Concessionaria di risolvere il contratto d'ormeggio con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente revoca dell'assegnazione e rimozione dell'Unità che occupa il posto barca a cura, spese e sotto la responsabilità dell'Assegnatario. La risoluzione del contratto e la contestuale revoca del posto barca opera di diritto al semplice ricevimento dell'Utente di una comunicazione contenente la contestazione dell'inadempienza e l'intendimento di avvalersi della risoluzione stessa. È fatto salvo il risarcimento del danno a favore della Concessionaria per l'uso indebito del posto barca.
- 6.2. L'Assegnatario che, per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale, alaggio per lavori ecc.), intende lasciare libero il proprio posto barca per più di 24 (ventiquattro) ore deve comunicare la durata della assenza alla Concessionaria, che si riserva la facoltà di disporre liberamente e destinare a ormeggio in transito, ormeggio temporaneo o marina resort per tutto il tempo dell'assenza dell'Unità dal posto barca assegnato.
- 6.3. L'Assegnatario deve indicare la prevista durata dell'assenza e deve, altresì, comunicare con almeno 2 (due) giorni di anticipo la data del rientro.
- 6.4. La Concessionaria si riserva la facoltà di cambiare il posto barca con altro, di norma, al momento della redazione annuale del piano dei posti barca e, in ogni



momento, per motivi di urgenza, sicurezza o per ragioni tecniche, organizzative o produttive.

Art. 7. Sostituzione di Unità e cambio di categoria

7.1. Sostituzione di Unità

7.1.1. Il cambio di Unità da parte dell'Assegnatario che intende sostituirla, anche in forza di un contratto di "leasing", può essere concesso a domanda dell'interessato esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza e può essere accordato a condizione che le dimensioni e le caratteristiche tecniche della nuova Unità da ormeggiare non costituiscano ostacolo e non creino difficoltà di qualsiasi tipo alle altre Unità già assegnate ai posti barca presenti nello stesso tratto di banchina o di pontile. L'autorizzazione è rilasciata per iscritto.

7.1.2. La domanda di sostituzione dell'Unità deve pervenire alla Concessionaria entro e non oltre il 31 marzo dell'anno in cui intende avvicendarla, in tempo utile per essere esaminata prima della redazione annuale del piano dei posti barca e viene scrutinata secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7.1.3. La sostituzione di Unità deve essere autorizzata dalla Concessionaria e comporta la sottoscrizione del contratto d'ormeggio avente ad oggetto la nuova Unità nonché il pagamento della relativa tariffa, secondo quanto stabilito dal tariffario vigente.

7.2. Cambio categoria di appartenenza

7.2.1. L'Assegnatario di posto barca da oltre tre anni nella stessa categoria, in regola con il pagamento della Tariffa annuale, può ottenere, su istanza scritta con le stesse modalità previste per il cambio barca, il cambio di categoria di appartenenza, con conseguente cambio barca, nella categoria immediatamente superiore o inferiore, a condizione che sia disponibile un posto barca nella relativa categoria di destinazione con precedenza rispetto agli aspiranti in lista d'attesa.

7.3. Alla sostituzione di Unità e al cambio di categoria si applica, ove compatibile, la disciplina della vendita di Unità.

Art. 8. Vendita di Unità

8.1. La vendita a terzi della piena proprietà, pari a 24 (ventiquattro) carati, di una Unità assegnata a un posto barca non trasferisce in alcun caso all'acquirente il contratto d'ormeggio, né il diritto di occupare o utilizzare il posto barca medesimo, anche se l'Assegnatario venditore non intende più fruirne e/o recede dallo stesso contratto d'ormeggio. In questi casi il posto barca dev'essere immediatamente liberato e messo a disposizione della Concessionaria a cura, spese e sotto la responsabilità delle parti del contratto di compravendita, in solido tra loro. La violazione di tali disposizioni costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dà facoltà alla Concessionaria di risolvere il contratto d'ormeggio con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente revoca dell'assegnazione e rimozione dell'Unità che occupa il posto barca a cura, spese e sotto la responsabilità dell'Assegnatario venditore e dell'acquirente, in solido tra loro. La risoluzione del contratto e la contestuale revoca del posto barca opera di diritto al semplice ricevimento dell'Utente di una



comunicazione contenente la contestazione dell'inadempienza e l'intendimento di avvalersi della risoluzione stessa. È fatto salvo il risarcimento del danno a favore della Concessionaria per l'uso indebito del posto barca.

- 8.2. Il venditore Assegnatario deve manifestare per iscritto alla Concessionaria la volontà di mantenere il posto barca e in tal caso è onerato di versare la relativa Tariffa per l'anno in corso e per quelli successivi fino all'eventuale disdetta, nonché di far rimuovere immediatamente l'Unità dall'acquirente. In difetto la Concessionaria ha facoltà di rimuovere l'Unità, affidandola a un cantiere navale della zona, che ne effettui il rimessaggio sempre a spese e sotto la responsabilità del venditore e dell'acquirente, in solido tra loro.
- 8.3. Se l'Unità assegnata al posto barca viene venduta per parte di carati, l'Assegnatario venditore può continuare ad occupare e usufruire unitamente all'acquirente il posto barca assegnato all'Unità oggetto di compravendita, a condizione che l'Assegnatario venditore mantenga la proprietà dell'Unità stessa per almeno 12 (dodici) carati, previa comunicazione, debitamente documentata, della vendita alla Concessionaria e previo versamento a favore di quest'ultima di un supplemento una tantum pari al 50% (cinquanta per cento) della Tariffa dovuta per l'anno in cui è avvenuta la vendita per carati, sempre che il venditore sia in regola con il versamento della Tariffa relativa all'anno in corso. Assegnatario del posto barca rimane comunque soltanto il venditore. L'acquisto di parte dei carati fa perdere all'acquirente il diritto di permanere, ove presente, nella lista di attesa con conseguente cancellazione per la categoria alla quale appartiene l'Unità oggetto dell'acquisto per carati.
- 8.4. Se il posto barca viene assegnato originariamente a due o più persone, fisiche o giuridiche, comproprietarie dell'Unità, esse continuano ad avere il diritto di occupare il posto finché almeno dodici carati dell'Unità rimane di loro proprietà o di almeno uno di loro. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 8.1..
- 8.5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano ai trasferimenti di proprietà, a qualsivoglia titolo, a favore del coniuge o dei parenti in linea retta o collaterale fino al quarto grado o per successione a causa di morte. In tal caso il coniuge, il parente o gli eredi diventano Assegnatari del posto barca presentando alla Concessionaria idonea documentazione comprovante il relativo diritto entro 6 (sei) mesi dall'accettazione della cessione o dall'apertura della successione.
- 8.6. Trascorsi tre anni dalla vendita per parte di carati, l'acquirente che procede all'acquisto dei residui carati ha diritto di subentrare all'Assegnatario nel contratto d'ormeggio del posto barca se quest'ultimo vi rinuncia previa comunicazione, debitamente documentata, della vendita e della rinuncia al posto barca alla Concessionaria e previo versamento a favore di quest'ultima di un supplemento una tantum pari ad un'annualità della Tariffa dovuta per l'anno in cui è avvenuta la vendita per carati, sempre che il venditore sia in regola con il versamento della Tariffa relativa all'anno in corso.
- 8.7. Contestualmente sia il venditore che l'acquirente, divenuto Assegnatario, sono cancellati d'ufficio dalla lista di attesa, ove presenti, per la categoria alla quale appartiene l'Unità oggetto di compravendita.

Art. 9. Disciplina dei posti barca destinati alle Unità in transito

- 9.1. I posti barca destinati alle Unità in transito sono disciplinati dal Regolamento di



sicurezza del Porto.

- 9.2. Le tariffe per le Unità in transito sono approvate dalla Concessionaria e rese pubbliche con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 10. Disciplina dei posti barca temporanei e “marina resort”

- 10.1. I posti barca disponibili potranno essere assegnati in ormeggio temporaneo per il periodo di disponibilità. Dovrà essere compilata apposita richiesta che sarà registrata, numerata e trascritta in rigoroso ordine cronologico di presentazione, su apposito registro denominato “Registro Unità da diporto in Ormeggio Temporaneo presso il Porto di Alassio”.
- 10.2. I posti barca disponibili potranno essere assegnati in regime di “marina resort” per il periodo di disponibilità, secondo le disposizioni di legge in materia. Dovrà essere compilata apposita richiesta che sarà registrata, numerata e trascritta in rigoroso ordine cronologico di presentazione, su apposito registro denominato “Registro Ormeggi Marina Resort”.
- 10.3. Le tariffe per le Unità in ormeggio temporaneo e “marina resort” sono approvate dalla Concessionaria e rese pubbliche con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 11. Servizio di Assistenza in porto

- 11.1. Durante l’orario di servizio gli ormeggiatori dipendenti della Concessionaria sono dotati di apparato ricetrasmittente VHF portatile, sintonizzato in ascolto sul canale 9. Gli armatori o i timonieri delle Unità da diporto che necessitano di assistenza, da mare o da terra, per l’ormeggio o disormeggio devono contattare gli ormeggiatori direttamente sul canale 9 VHF prima dell’inizio delle manovre.
- 11.2. Agli ormeggiatori è fatto divieto di condurre personalmente le Unità in fase di ormeggio e di disormeggio (salvo casi di emergenza o per motivi di sicurezza). Essi devono limitarsi a prestare assistenza alle Unità impegnate nelle manovre di entrata od uscita dal posto barca.
- 11.3. Per motivi di sicurezza e/o di emergenza gli ormeggiatori sono autorizzati a salire a bordo delle Unità all’ormeggio, anche in assenza dell’armatore, per assicurare gli ormeggi, ottimizzando se del caso cime e catene.
- 11.4. Se la Concessionaria ha disposto il cambio di posto barca, la manovra deve essere eseguita a cura dell’armatore dell’Unità con il proprio equipaggio.
- 11.5. Se l’Unità è sprovvista di equipaggio e l’armatore si trova nella impossibilità di eseguire la manovra disposta, vi provvede eccezionalmente la Concessionaria con il proprio personale a spese e sotto la responsabilità dell’armatore Assegnatario.
- 11.6. La Concessionaria fornisce, compresa nella Tariffa annuale di stazionamento, una catena per ogni Unità per l’ormeggio di prora, normalmente sul lato di dritta, periodicamente ispezionata e sostituita ove necessario.
- 11.7. Gli armatori che desiderano più ormeggi di prora su catena devono farne richiesta scritta alla Concessionaria. La fornitura degli ulteriori ormeggi di prora è eseguita dalla Concessionaria con spese a carico dei richiedenti, secondo apposita tariffa.
- 11.8. Gli armatori che necessitano di far spostare la propria Unità da un punto all’altro all’interno dello specchio acqueo portuale devono farne richiesta alla Concessionaria, che vi provvede con personale e mezzi propri, qualora tecnicamente possibile. Le spese del servizio sono a carico del richiedente.
- 11.9. La Concessionaria non può essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali



danni a persone e/o cose causati da rotture di ormeggi (fatta eccezione per la rottura della catena di prora, o di bitte, anelli di ormeggio e catenarie di proprietà della Concessionaria) o da non corretto ormeggio dell'Unità.

- 11.10. Per motivi di sicurezza l'area portuale può essere protetta e sorvegliata da un sistema di telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione e webcam, la cui messa in funzione non costituisce in capo alla Concessionaria alcun obbligo di custodia delle Unità.
- 11.11. La Concessionaria non può essere in alcun modo ritenuta responsabile per danni ad attrezzature, cose e/o furti su imbarcazioni stazionanti a qualsiasi titolo nel Porto, comprese le imbarcazioni in transito, il cui obbligo di custodia incombe esclusivamente sui rispettivi armatori.

Art. 12. Utilizzo dei posti barca e relative attrezzature

- 12.1. Gli Assegnatari di posto barca devono comunicare alla Concessionaria il proprio recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di urgenza, ovvero, se residenti fuori dal comprensorio di Alassio, intendendosi per tale l'area inclusa nel raggio di 15 (quindici) km dal fanale laterale rosso posizionato sulla diga foranea all'ingresso del Porto, devono nominare un incaricato residente o domiciliato nel comprensorio, con relativo recapito telefonico di pronta reperibilità, da comunicare alla Concessionaria, aggiornandola tempestivamente di ogni variazione di recapito.
- 12.2. Ogni Unità occupante un posto barca deve essere sempre ormeggiata con cime di ormeggio non galleggianti di idonee dimensioni e robustezza sia di prora che di poppa ed avere in opera almeno 6 (sei) parabordi di adeguate dimensioni (3 per lato). In carenza e in caso di mancato tempestivo intervento da parte dell'armatore Assegnatario, la Concessionaria ha facoltà di provvedervi direttamente a spese e sotto la responsabilità dell'Assegnatario.
- 12.3. Durante le manovre di ormeggio/disormeggio è vietato far uso dell'ancora, se non in caso di improvvisa e reale necessità.
- 12.4. Salvo che non sia espressamente disposto dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza, tutte le Unità devono essere ormeggiate "in andana", ossia con la poppa rivolta verso la banchina in modo che l'asse longitudinale delle Unità risulti perpendicolare alla banchina, molo o diga del Porto, con almeno una catena di prora e due cime di poppa, negli spazi assegnati.
- 12.5. Per le sole Unità munite di motore/i fuoribordo avente/i particolari caratteristiche può essere autorizzato, conformemente al Regolamento di sicurezza del Porto, l'ormeggio con la prora rivolta verso la banchina.

Art. 13. Servizi portuali

- 13.1. Servizi di base (compresi nella Tariffa):
 - predisposizione ormeggi (catene di prora, corpi morti, bitte sui moli, in banchina e in diga, anelli sui pontili, etc.),
 - illuminazione del Porto e della banchina,
 - segnalamenti marittimi,
 - tenuta e aggiornamento dell'elenco degli Assegnatari di posti barca e loro reperibilità,
 - accettazione ed assistenza delle Unità in transito,



- predisposizione per la raccolta dei rifiuti,
 - servizio antincendio, antinquinamento e primo soccorso alle Unità e quant'altro conseguente ad obblighi di legge e/o da disposizioni dell'Autorità marittima;
 - assistenza, da mare o da terra su richiesta, alle operazioni di ormeggio e disormeggio con idonei mezzi e personale nell'arco delle 24 ore,
 - sorveglianza, intendendosi per tale esclusivamente il controllo da parte del personale della Concessionaria del rispetto e della corretta applicazione da parte degli Utenti dei Regolamenti del Porto, senza che ciò comporti alcun obbligo di custodia delle Unità ivi ormeggiate a qualsivoglia titolo,
 - servizi igienici accessibili agli Utenti nell'arco delle 24 ore,
 - servizio di previsione meteo,
 - scivolo di alaggio e varo,
 - aspirazione acque nere e di sentina,
 - pulizia specchi acquei portuali.
- 13.2. Servizi accessori (non compresi nella Tariffa):
- fornitura di energia elettrica e di acqua potabile,
 - servizi telematici (connessione internet, webcam, email);
 - installazione ulteriori ormeggi di prora,
 - spostamento Unità all'interno dello specchio acqueo portuale,
 - lavanderia,
 - fornitura ghiaccio,
 - noleggio biciclette,
 - fornitura ricarica vetture elettriche.
- 13.3. Le tariffe per i servizi accessori sono stabilite dalla Concessionaria.

Art. 14. Altri servizi

- 14.1. Nell'ambito del Porto i lavori sulle Unità ormeggiate o a secco, compreso il loro sollevamento, possono essere realizzati da ditte artigiane o industriali esterne, sotto la vigilanza dell'Autorità marittima competente, che abbiano sottoscritto, prima dell'inizio delle lavorazioni e almeno una volta nell'anno solare, il modulo di presa visione e accettazione (di seguito Presa Visione) del Regolamento di Sicurezza del Porto e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, depositati e disponibili per la consultazione presso gli Uffici amministrativi della Concessionaria, con le modalità prescritte nel presente Regolamento.
- 14.2. La Concessionaria si riserva la facoltà di assumere in qualsiasi momento, in proprio e in esclusiva, qualsiasi servizio o attività afferente lavori a bordo di imbarcazioni ormeggiate o a secco nell'ambito del Porto nel rispetto della normativa interna e sovranazionale di settore.

Art. 15. Modalità di sottoscrizione della Presa Visione

- 15.1. Le Ditte che intendono operare a bordo delle imbarcazioni ormeggiate o a secco nell'ambito del Porto devono:
- 15.1.1. compilare e sottoscrivere apposito modulo di Presa Visione del Regolamento di Sicurezza del Porto e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi della Concessionaria;
 - 15.1.2. utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, personale regolarmente assunto e durante le lavorazioni in regola con le contribuzioni previdenziali



ed assistenziali;

- 15.1.3. allegare copia della visura camerale rilasciata non oltre sei mesi prima della data di presentazione;
 - 15.1.4. rispettare le indicazioni del Regolamento di Sicurezza del Porto e quelle impartite dal personale della Concessionaria in materia di sicurezza e prevenzione antinquinamento.
- 15.2. La Concessionaria si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di ogni altro Regolamento vigente nel Porto, segnalando, ove ritenuto opportuno o necessario, eventuali anomalie o infrazioni alle competenti Autorità di vigilanza per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.
- 15.3. Le Ditte possono richiedere, versando la relativa tariffa vigente all'atto del rilascio, una tessera di accesso e sosta degli automezzi nel Porto di durata annuale.

Art. 16. Norme antinquinamento

- 16.1. I rifiuti prodotti dalle Unità ormeggiate in Porto devono essere sistemati in idonei sacchetti ben chiusi e depositati nei cassonetti di raccolta posizionati all'interno dell'area portuale conformemente a quanto previsto per una corretta raccolta differenziata.
- 16.2. Le batterie, gli olii esausti, le acque di sentina e le acque nere (per le Unità dotate di depositi di accumulo) devono essere depositati negli appositi contenitori o alla stazione di aspirazione, previo contatto con gli ormeggiatori in servizio con chiamata su apparato ricetrasmittente VHF, canale di ascolto 9.

Art. 17. Norme di comportamento

- 17.1. Ferme ed impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, gli Utenti del Porto devono rispettare le seguenti norme di comportamento:
VELOCITA': la velocità delle Unità nell'ambito dell'approdo, in entrata ed uscita dallo stesso, non deve superare quella stabilita dal Regolamento di sicurezza del Porto;
ABBANDONO: le Unità non devono essere lasciate in stato di abbandono e/o tale da rappresentare, pur non costituendo rifiuto, potenziale pericolo nell'area portuale e rischio o intralcio alla sicurezza della navigazione nel Porto. In caso contrario, la Concessionaria informa l'Autorità Marittima per la rimozione d'ufficio, prestando a quest'ultima, ove richiesto, il necessario ausilio a spese e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Utente;
PRIMA DELLE ORE 10.00 - DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00 - DOPO LE ORE 20.00 è vietato tenere l'Unità con i motori accesi se non per necessità immediate di ormeggio e disormeggio;
- 17.2. Tutte le Unità devono essere in piena efficienza per la sicurezza sia in navigazione, che all'ormeggio. La Concessionaria, qualora sussistano giustificati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle suddette Unità da parte dell'Autorità Marittima.
- 17.3. Tutte le Unità ormeggiate nel Porto devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente



- in materia e devono, inoltre, essere regolarmente assicurate ai sensi di legge.
- 17.4. La Concessionaria si riserva la facoltà di segnalare all'Autorità marittima ogni Unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti suddetti per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.
 - 17.5. Quando risulta necessaria la rimozione o l'alaggio dell'Unità dal posto barca, la Concessionaria ha facoltà di intimare all'Assegnatario di rimuovere l'Unità stessa entro un termine ragionevole, in relazione alle circostanze contingenti. Se l'Assegnatario non provvede nel termine stabilito, la Concessionaria ha facoltà di procedere in tal senso con totale addebito delle spese e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Utente.
 - 17.6. La Concessionaria rimane comunque manlevata da ogni responsabilità per danni che si possano verificare durante le operazioni di rimozione o alaggio.
 - 17.7. Tutte le Unità ormeggiate nel Porto devono essere dotate di parabordi, saldamenti appesi alle murate, adeguati alla protezione da urti o sfregamenti alle Unità contigue, di dimensioni e in numero sufficienti, comunque non inferiori a quelli prescritti dal presente Regolamento, in relazione alle particolari condizioni di ormeggio.
 - 17.8. Tutte le Unità ormeggiate nel Porto devono avere a bordo le dotazioni antincendio prescritte, efficienti e pronte all'uso.
 - 17.9. Su tutte le Unità munite di motori entro bordo a benzina, prima di ogni avviamento del motore deve essere aperto il vano motore ed aerate le sentine per il tempo necessario ad eliminare eventuali accumuli di gas infiammabili in spazi chiusi.
 - 17.10. Tutte le Unità all'ormeggio devono essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre Unità stazionanti ai posti barca vicini.
 - 17.11. È fatto obbligo a tutti gli Utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell'uso le manichette non dovranno essere lasciate in banchina ma sempre scollegate dalla colonnina, regolarmente raccolte e depositate a bordo dell'Unità.
 - 17.12. È fatto obbligo a tutti gli Utenti di impiegare cavi elettrici a norma per l'approvvigionamento di energia elettrica nelle Unità. Al termine dell'uso i cavi elettrici non dovranno essere lasciati in banchina ma sempre scollegati dalla colonnina, regolarmente raccolti e depositati a bordo dell'Unità.

Art. 18. Divieti

- 18.1. Ferme ed impregiudicate le specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente, dal Regolamento di sicurezza del Porto e dall'Autorità marittima, anche per ragioni di sicurezza e, più in generale, di tutela degli Utenti, delle Unità ormeggiate e dell'ambiente oltre che del decoro e dell'immagine del Porto, nell'ambito portuale è vietato:
 - aprire, manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica, nonché far correre tubi, fili e quant'altro lungo banchine e pontili;
 - conservare a bordo contenitori di carburante non specificamente omologati a tale scopo (latte, taniche, fusti etc.);
 - appoggiare biciclette od altro alle colonnine e relative protezioni.
 - accedere ai pontili A - B- C - D - E - F - G - H e alla parte terminale del molo con cicli, motocicli e automezzi, ad esclusione del personale di servizio e dei mezzi



- autorizzati dalla Concessionaria o dalle competenti Autorità.
- depositare batterie nell'area portuale ed al di fuori degli appositi contenitori;
 - depositare immondizie e rifiuti vari al di fuori degli appositi contenitori ed al di fuori degli orari stabiliti;
 - depositare sacchi di immondizia nei cestini gettacarte o nelle vicinanze degli stessi;
 - vincolare Unità affiancate ad altre Unità ormeggiate, compresi i cd. "tender";
 - versare in mare, o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino, indicate nell'elenco Allegato A alla Legge 31.12.1982, n. 979.
 - l'impiego di prodotti per il lavaggio e la pulizia delle Unità, ormeggiate o a secco, che contengano taluna delle sostanze nocive, di cui all'elenco indicato nel punto che precede, o di altre sostanze non consentite, con conseguente obbligo d'impiego di prodotti biodegradabili;
 - eseguire qualsiasi lavoro di riparazione, verniciatura, lucidatura e similari alle parti esterne delle Unità stazionanti all'abituale posto di ormeggio od alate a secco fuori degli appositi spazi all'uopo destinati;
 - la sosta di cicli di qualsiasi genere oltre il normale periodo di uscita in mare; al di fuori di detto periodo le biciclette dovranno essere ricoverate sull'Unità di appartenenza; la Concessionaria si riserva la facoltà di rimuoverle in qualsiasi momento le biciclette lasciate a qualsiasi titolo in porto e di avviarle alla discarica.

Art. 19. Responsabilità dell'Utente e limitazione di responsabilità della Concessionaria

- 19.1. L'Utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni al codice della navigazione, alle leggi e regolamenti doganali, in materia di regime amministrativo delle navi, di polizia e sicurezza e di ogni altra legge vigente.
- 19.2. L'Utente è tenuto al rispetto delle previsioni del presente Regolamento e non può invocare alcuna responsabilità della Società Concessionaria in caso di violazione dello stesso da parte di un altro Utente, diverso dal personale della medesima o dagli incaricati del cui operato la Concessionaria debba rispondere.
- 19.3. La Concessionaria non risponde degli errori commessi dal Cliente o dai suoi addetti o comunque da terzi nelle operazioni di ormeggio dell'Unità che possano arrecare danno alle strutture portuali, alla stessa imbarcazione ed alle sue pertinenze o a terzi. Il Cliente è responsabile in via esclusiva della sicurezza dell'Unità in relazione alle modalità con le quali è stata ormeggiata. La Concessionaria, in caso di necessità, può disporre di sua iniziativa e a spese dell'Utente, in mancanza di attivazione dello stesso, il rinforzo degli ormeggi non idonei, oppure può provvedere, sempre a spese e sotto la responsabilità dell'Utente all'allontanamento e all'alaggio dell'Unità.
- 19.4. La Concessionaria non risponde di eventuali furti, rapine, danneggiamenti, atti vandalici, agenti atmosferici, di eventi straordinari di ogni tipo od al di fuori del suo ragionevole controllo – quali a titolo esemplificativo e non esaustivo e senza limitazione alcuna: mareggiate, trombe d'aria, incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, dispute di lavoro, azioni od omissioni di autorità governative, civili e militari, casi di forza maggiore o caso fortuito, ed infortuni a persone o cose – che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto, anche a bordo delle imbarcazioni



e nelle unità immobiliari del Porto. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, o altri beni nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del Porto.

Art. 20. Interventi d'ufficio della Concessionaria

- 20.1. In caso di assenza o irreperibilità dei legittimi proprietari/utilizzatori o degli equipaggi e/o in caso di rifiuto ad adempiere da parte degli stessi e/o nel caso di risoluzione del contratto d'ormeggio e/o di revoca del posto barca a qualsiasi titolo, la Concessionaria — informati gli Organi di Polizia competenti e ottenutone, ove necessario, l'autorizzazione — ha facoltà di provvedere direttamente allo spostamento e/o alla rimozione delle Unità, dei tender e delle cose in genere che si trovino nel Porto in violazione del presente Regolamento o che arrechino comunque disturbo o impedimento al regolare svolgersi dell'attività portuale.
- 20.2. Tali spostamenti e/o le rimozioni sono effettuati a spese e sotto la responsabilità dell'Utente proprietario/utilizzatore, fatti salvi eventuali maggiori danni a favore della Concessionaria.

Art. 21. Applicazione del Regolamento

- 21.1. Gli ormeggiatori e tutto il personale dipendente dalla Concessionaria sono incaricati di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e in ogni altro Regolamento vigente nel Porto, segnalando, ove ritenuto opportuno o necessario, anomalie o infrazioni alle competenti Autorità.
- 21.2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dà facoltà alla Concessionaria, nelle ipotesi più gravi, di risolvere il contratto d'ormeggio con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente revoca dell'assegnazione e rimozione dell'Unità che occupa il posto barca a cura, spese e sotto la responsabilità dell'Assegnatario. La risoluzione del contratto e la contestuale revoca del posto barca opera di diritto al semplice ricevimento dell'Utente di una comunicazione contenente la contestazione dell'inadempienza e l'intendimento di avvalersi della risoluzione stessa.

Art. 22. Disposizioni finali

- 22.1. Il presente testo del "Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel porto turistico di Alassio" annulla e sostituisce il testo del medesimo Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Marina di Alassio S.p.A. del 21 dicembre 2015.
- 22.2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 e con il pagamento della prima rata o in unica soluzione della tariffa di ormeggio per l'anno 2022, gli Assegnatari ne accettano tutti gli articoli e tutte le disposizioni ivi contenute.

Testo approvato durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021